

**Oggetto:** tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

## **IL SINDACO**

**Ravvisata** la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da alcuni cani mal custoditi;

Richiamate integralmente le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 che stabilisce:

- All'art. 1 i seguenti divieti: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze a rischio di aggressività; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia (il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita); il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali.
- All'art. 2 i seguenti obblighi in capo ai proprietari e detentori di cani: applicazione della museruola o del guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; applicazione della museruola e del guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. I predetti obblighi, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. Inoltre i proprietari e i detentori di cani appartenenti a incroci o razze a rischio di aggressività devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- All'art. 3 per chi possieda o detenga cani appartenenti a incroci o razze a rischio di aggressività l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e di stipulare una polizza assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
- All'art. 4 il divieto all'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.
- All'art. 5 si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonchè dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce: a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; c) l'obbligo per i proprietari dei cani con aggressività non controllata, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

È vietato acquistare, possedere o detenere cani di appartenenti a incroci o razze a rischio di aggressività: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità. Il proprietario o il detentore di un cane appartenente a incroci o razze a rischio di aggressività e di un cane con aggressività non controllata che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso. Le disposizioni dell'ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

Alla medesima ordinanza è allegato quale parte integrante il seguente Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), dell'ordinanza:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brasileiro;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pit bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu.

Visti i seguenti articoli del Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente:

- Art. 272 (Custodia e circolazione dei cani)

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, portano, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola, a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo. Il cane sia di indole aggressiva è condotto con museruola e guinzaglio.

2. Nei locali pubblici ed edifici pubblici, ad eccezione di quelli in cui si lavorano, somministrano, vendono alimenti in cui è vietato l'ingresso di animali e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti al guinzaglio.

3. Nelle aree attrezzate come le aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti. Il cane di indole aggressiva porta idonea museruola.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi : entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.

5. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole dell'Azienda USL.

6. I conduttori dei cani provvedono alla raccolta ed al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali. È proibito consentire la defecazione e la minzione dei propri animali sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici e altri spazi aperti al pubblico; in ogni caso i conduttori sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

- Art.273 (Obblighi per i proprietari e i detentori di cani)

1. I cittadini proprietari o comunque aventi la materiale custodia di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina e alla loro identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip effettuato da medico veterinario ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.27/2000.

Ritenuto necessario sanzionare l'omessa stipula della polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane con misure idonee a garantire l'incolumità pubblica ed una tutela risarcitoria ai terzi;

**Visto** il DPR 31 marzo 1979 (G. U. n.150 del 2 giugno 1979) che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;

**Visto** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

**Vista** la legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

**Vista** la L.R. n.5/2005 "Norme a tutela del benessere animale"

**Vista** la delibera regionale n. 647 del 14 maggio 2007 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. n.5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006;

**Ritenuta – ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di recenti episodi di aggressione alle persone e ad animali da parte di cani;**

## **ORDINA**

di attuare quanto disposto dai seguenti articoli:

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. La presente ordinanza si applica ai proprietari e ai detentori di cani delle razze o degli incroci di razze di cui all'elenco riportato nell' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008 e richiamato in premessa.
2. La presente ordinanza si applica, altresì, ai proprietari e i detentori di cani di razza o legalmente definiti "meticci" che abbiano le caratteristiche morfologiche, fisiche e comportamentali dei cani appartenenti alle razze sopra citate sulla base del Prontuario tecnico predisposto dal competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

### **Art. 2.**

#### **Obblighi**

1. I proprietari e i detentori di cani di cui all'art.1 della presente ordinanza – oltre agli obblighi previsti dall' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008 e richiamati in premessa – hanno, altresì, l'obbligo di esibire la polizza assicurativa di cui all' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008 e richiamato in premessa e la documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina ad ogni richiesta degli organi di vigilanza
2. I cani di cui all'art.1 della presente ordinanza della presente ordinanza, possono accedere alle aree di sgambatura presenti nel territorio comunale unicamente muniti di museruola.

### **Art. 3**

#### **Monitoraggio e rieducazione:**

1. Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo e prevenzione per la tutela della incolumità pubblica, secondo la procedura dell'allegato A della delibera della Giunta Regionale 14 maggio 2007 n. 647.

### **Art. 4**

### Sanzioni:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di mancanza di copertura assicurativa o di mancata esibizione della polizza assicurativa e della documentazione relativa all'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'art. 2, comma 1, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo accertatore dispone l'affidamento temporaneo del cane al canile municipale. Analogamente si procede nel caso in cui il proprietario, possessore o detentore rientri in una delle categorie indicate all'art. 5, comma 4 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008 e richiamato in premessa.
3. La restituzione del cane al legittimo proprietario da richiedersi perentoriamente entro 10 giorni dalla data di affidamento al canile municipale è subordinata alla contestuale presenza dei seguenti presupposti:
  - a) assenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 4 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008;
  - b) iscrizione all'anagrafe canina o comprovata identificazione del cane, tramite l'inserimento di microchip presso il canile municipale;
  - c) esibizione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi valevole per almeno 6 mesi;
  - d) pagamento delle spese recupero e ricovero dell'animale, secondo le tariffe vigenti.
4. Al trasgressore che abbia la residenza anagrafica nel Comune di Bologna e che non rientri in una delle categorie indicate all'art. 5, comma 4 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008, in deroga a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, può essere affidata la custodia temporanea dell'animale, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni della normativa in materia e a darne comunicazione tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Bologna. La omessa comunicazione è sanzionata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. In caso di rinuncia espressa da parte del proprietario alla restituzione dell'animale, ovvero di cani appartenenti a proprietario, possessore o detentore che rientri in una delle categorie indicate all'art. 5, comma 4 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 in data 28 gennaio 2008 ovvero trascorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo per la richiesta di restituzione, l'Ufficio comunale competente in materia di "tutela e diritti degli animali", sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dal Servizio Veterinario dell'AUSL, valuta l'opportunità di adottare i provvedimenti di cui all'allegato A della delibera della Giunta Regionale 14 maggio 2007 n. 647.

## **Art. 5**

### Vigilanza:

1. Si incarica di far rispettare la presente ordinanza il Corpo di Polizia Municipale ed il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL. E' fatto salvo il potere di accertamento proprio delle altre Forze di Polizia ai sensi dell'art.13 L. 689/1981
2. Il recupero del cane, nei casi previsti, è effettuato dagli operatori incaricati all'accalappiatura dei cani vaganti.

## **Art. 6**

### Entrata in vigore ed esenzioni:

1. La presente ordinanza entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e ha validità di un anno a far data dalla entrata in vigore.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Per il Sindaco  
Il Direttore Delegato  
Dott. Raffaele Tomba

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.